

## 3. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso:

- a) per sostenere l'adozione, da parte del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine;
- b) per proporre e preparare, gli strumenti di cui alla lettera a).

II. Definizione della posizione da adottare nome dell'Unione in sede di comitati tecnici per la valutazione doganale delle merci e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo sulla valutazione in dogana, nonché l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo relativo alle regole in materia di origine

1. Prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci, durante la quale il comitato tecnico per la valutazione in dogana o il comitato tecnico per l'origine delle merci è chiamato ad adottare pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, che hanno effetti giuridici per l'Unione, si adottano le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni tecniche e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Unione in seno all'OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità di documenti di lavoro conformemente alle norme procedurali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci.
2. A tal fine e sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione di cui al punto 1, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile. Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.
3. Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dai pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi proposti nel comitato tecnico per la valutazione in dogana o dai pareri consultivi, dalle informazioni e dai pareri, e atti analoghi, proposti nel comitato tecnico per l'origine delle merci, la Commissione esprime a nome dell'Unione la posizione secondo cui l'atto in questione non raggiunge il consenso necessario per essere adottato dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per l'origine delle merci.
4. Al fine di preservare i diritti dell'Unione ed evitare una decisione su una questione su cui il Consiglio non sia in grado di raggiungere una posizione prima che i membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci siano invitati a esprimere la loro posizione definitiva sull'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, e atti analoghi, la Commissione chiede, a nome dell'Unione, che l'atto proposto continui a essere discusso in seno al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.

22CE1221

